

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eraoli
elisaeraoli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

In rivista “Orizzonte”

Anno VIII – n. 6

BUONI PASTO E TICKET COMPLIMENTS

Per “Buoni Pasto” si intendono quei documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al loro possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro,

Sono utilizzati dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, i quali ricevono i tagliandi come servizio alternativo alla mensa per il personale; possono essere spesi solo in pubblici esercizi (bar, ristoranti...), cosiddetti “take away” o gastronomie di supermercati, convenzionati con le società emittenti i buoni stessi.

I buoni pasto possono essere destinati a tutto il personale: dipendenti a tempo pieno, part time, collaboratori e stagisti, anche quando l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo.

Dal punto di vista del dipendente, il buono pasto è spesso percepito come un servizio utile, ma anche come mezzo per salvaguardare il proprio potere d’acquisto, mentre per i ristoratori affiliati, assicura una clientela sicura e fidelizzata.

A norma do legge i buoni pasto sono strettamente personali, possono essere spesi solo nei locali convenzionati nella misura di uno al giorno, non sono cumulabili, non danno diritto al resto, non possono essere convertiti in denaro, ceduti ad altri né venduti, hanno validità variabile da pochi mesi a oltre un anno (Circolare Ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997)

L’Agenzia Delle Entrate, con la Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010, ha ritenuto i buoni pasto equiparabili a compensi in denaro e non in natura (non possono comunque essere convertiti in denaro).

Per il dipendente, i buoni pasto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino all'importo giornaliero di euro 5,29. Si ricorda, inoltre, che i buoni pasto, sempre fino all'importo giornaliero complessivo di euro 5,29, non concorrono a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali.

Per l'azienda-datore di lavoro, i costi dei buoni pasto sono sempre costi deducibili per competenza. Questo significa che il costo va dedotto in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto.

Il pubblico esercizio convenzionato fornisce il pasto e ritira il buono, emettendo un ricevuta fiscale con l'indicazione "corrispettivo non pagato" come stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 97 del 1997.

Il pubblico esercizio fatturerà successivamente alla società che ha emesso il buono un importo pari al controvalore del buono al netto dello sconto riconosciuto come corrispettivo del servizio.

La fatturazione da parte dell'esercizio convenzionato determina il momento in cui il ricavo si considera eseguito.

Avv. Alessandro Sorci

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO